

# IL CONTRIBUTO DELLA PSICOANALISI ALLA DECISIONE FORENSE

## *Ruolo e compiti dell'Esperto Psicologo del Tribunale di Sorveglianza*

**Ivan Lombardo**

*.. ch'assolver non si può chi non si pente,  
né pentere e volere insieme puossi  
per la contradizion che nol consente.*

*(Inferno, Canto XXVII, v. 122)*

**ABSTRACT:** il presente articolo affronta la questione dell'apporto della psicoanalisi nella decisione forense, nel caso specifico approfondisce il ruolo dell'Esperto psicologo di formazione psicoanalitica membro del collegio giudicante del Tribunale di Sorveglianza. A partire da questo particolarissimo contesto è esplicito intento proporre considerazioni di più ampia portata, applicabili previo adattamento e debita modulazione ad altri ambiti di giudizio forense, che vedano o meno il giudice onorario psicologo tra i membri del collegio.

### **Introduzione**

Esploreremo con le seguenti riflessioni la questione della decisione forense, con lo sguardo professionale dell'Esperto psicologo di matrice psicoanalitica che viene chiamato a contribuire alle decisioni del Tribunale di Sorveglianza.

Alcuni di questi ragionamenti si potranno estendere, debitamente adattati e integrati, ad ambiti di giudizio legale al di là dello specifico contesto forense qui esaminato.

La portata delle presenti considerazioni è da ritenersi certamente non esaustiva né tantomeno conclusiva, ma si ritiene possa fungere da stimolo e impulso a ulteriori approfondimenti su un tema così ricco e complesso.

La prima questione che esamineremo è quella del ruolo dello psicoterapeuta di formazione psicoanalitica in un ambiente del tutto particolare per un clinico come quello del Tribunale, che inteso come luogo fisico non parrebbe *setting* dalle caratteristiche eminentemente terapeutiche. Parrebbe trattarsi invece, con innegabile evidenza, di un contesto nel quale l'ascolto è teso al risultato sintetico ultimo non solo di un giudizio, ma addirittura di un rigoroso giudizio legale. Si vedrà tuttavia che esiste e aleggia celata in queste aule di giustizia una funzione potenzialmente terapeutica in senso più ampio e profondo, essendo il Tribunale di Sorveglianza un'istituzione pensata per ragionare e decidere non solo di interventi su misure di detenzione classica o alternativa, ma di osservazione, di trattamento, di prevenzione del danno personale, sociale e della recidiva.

Si consideri intanto preliminarmente e sinteticamente la specificità dell'attività del Tribunale di Sorveglianza nella quale l'esperto si muove: si tratta di un organo collegiale composto da due magistrati togati (il presidente e in giudice relatore) e da due esperti che possono essere psicologi, medici o professionisti delle scienze sociali. Le decisioni sulle istanze presentate dalle persone libere o detenute sono assunte a maggioranza, in caso di parità il parere del presidente vale doppio. Si tratta quindi di una funzione, quella degli esperti, che concorre in maniera rilevante, sostanzialmente almeno numericamente al cinquanta per cento, alla decisione finale.

### **Ruolo storico dell'esperto psicologo del Tribunale di Sorveglianza**

Per iniziare si ritiene necessario illustrare alcune fonti normative che definiscono, storicamente, il ruolo dell'esperto psicologo del Tribunale di Sorveglianza. Questa figura è inquadrata ai sensi dell'art. 80 comma 4 dell'ordinamento penitenziario (legge 354 del 26 luglio 1975) e ha come mandato istituzionale l'osservazione (valutazione e monitoraggio) e il trattamento individualizzato

del detenuto. L'esperto psicologo oltre che come operatore all'interno del carcere può essere chiamato a svolgere una funzione giudicante all'interno del Tribunale di Sorveglianza, mettendo a disposizione la propria professionalità per valutare l'idoneità del progetto riabilitativo proposto, l'efficacia del programma trattamentale concordato, la eventuale pericolosità sociale del soggetto.

Il Tribunale di Sorveglianza, così come definito dall'articolo 70 dell'ordinamento penitenziario, svolge differenti funzioni e assume molteplici provvedimenti, è *competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3) del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge* (Art 70 comma 1). Inoltre (comma 2) decide in sede d'appello sui ricorsi avverso i provvedimenti monocratici del magistrato di sorveglianza competente per quel caso (in tal caso il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio). All'interno delle suddette competenze l'esperto psicologo si muove come parte nelle decisioni collegiali, sia per quel che attiene alla valutazione e trattamento, che per quel che riguarda le decisioni.

Il Tribunale di Sorveglianza oltre a essere composto da *tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte di appello include esperti scelti fra professionisti qualificati in «psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica ovvero fra docenti di scienze criminalistiche* (art. 70, co. 3, ord. penit.). Gli esperti sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura (comma 4).

I provvedimenti sono adottati da un collegio composto dal presidente, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti (comma 5). Le decisioni del Tribunale sono emesse in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Una funzione più ampia dell'esperto è quella di garantire che la sanzione di carattere penale, specie se si tratta di una pena detentiva e/o di una misura di sicurezza personale, sia adeguata all'evoluzione e al raggiungimento del fine rieducativo della pena (così come indicato dall'articolo 27, co. 3 della Costituzione).

Come segnala Bianchetti (2016) la *collegialità* e la *specializzazione* dei componenti, in particolare di quelli onorari (non a caso definiti esperti) del Tribunale di Sorveglianza, sono caratteristiche fondanti di tale organo giudicante. La collegialità è voluta per assicurare una

minore possibilità di errore, su materie tanto delicate, che prevedono l'applicazione di istituti giuridici in base alla valutazione della sussistenza di requisiti oggettivi e di requisiti soggettivi in capo all'istante. La specializzazione dei suoi componenti è ricercata per favorire la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà e per assicurare anche l'idoneità di tale giudice ad operare un giudizio tecnico-scientifico sulla personalità dell'interessato e sulla sua pericolosità sociale.

Infine il dettato costituzionale di cui all'art. 102 impone, a chiare lettere, che per determinate materie, come quella "penitenziaria", alla funzione giurisdizionale debbano partecipare «cittadini idonei», estranei alla magistratura (giudici onorari). Questi, infatti, sono chiamati a integrare gli organi della giurisdizione in ragione delle loro specifiche competenze, a condizione, appunto, che siano ritenuti *idonei*.

### **Ruolo attuale dell'esperto psicologo di formazione psicoanalitica**

Primo compito fondamentale dell'esperto di formazione psicoanalitica potrebbe essere considerato quello di tradurre e arricchire la lettura degli atti e l'ascolto delle persone in aula (e in alcuni distretti italiani escutando i detenuti anche direttamente, per esempio recandosi negli istituti penitenziari) attraverso l'analisi degli eventi psichici profondi e inconsci che sono contenuti nelle righe e tra le righe del *testo detto* e del *testo scritto* (per un approfondimento si veda Barbieri, 2007).

Come abbiamo iniziato a vedere il ruolo storico dell'esperto psicologo è principalmente quello di affiancare i giudici nel valutare la recidiva, le reali acquisizioni ottenute attraverso i percorsi trattamentali, la presa di consapevolezza della portata lesiva delle condotte reato, la probabilità di recidiva. A queste peculiarità si aggiungono per esempio la valutazione di aspetti più specifici come la probabilità dell'attuazione di gesti autolesivi, anticonservativi, eteroaggressivi. Altra questione sulla quale si richiede all'esperto psicologo un parere è quella della capacità del sottoposto a misure restrittive, anche alternative alla detenzione, di tollerarle e rispettarle (Di Rosa et al, 2020).

Sostanzialmente quindi si chiede all'esperto di considerare aspetti di avvenuta (o meno) introiezione (Rand,1993) ed elaborazione della regola (legge o prescrizione) e di valutare la capacità del soggetto di autolimitarsi, contenersi, controllarsi. Inoltre si considera la capacità della persona di

attivarsi positivamente e proattivamente, sia in senso riparativo verso la vittima e la società, sia verso se stessa con l'investimento su attività lavorative e di valenza sociale.

L'esperto psicologo assume nella mente del legislatore la portata simbolica del *traduttore della mente* (Borgna, 1999) della persona autrice di reato sottoposta a misure detentive o restrittive, e in effetti egli cerca di decifrare le tracce dei cambiamenti psichici ottenuti attraverso l'esperienza detentiva e le attività trattamentali. Decifrare i cambiamenti non significa semplicemente vagliare e dare o meno fiducia alle dichiarazioni di resipiscenza che sono spessissimo recitate a copione dagli istanti, ma ricercare negli eventi psicologici narrati dagli atti, dalle carte e dalle dichiarazioni verbali quegli elementi apparentemente insignificanti e in realtà fondamentali per comprendere la portata profonda, anche inconscia, del cambiamento. Utile in quest'ottica una posizione nota all'analista, che qui può essere utile anche all'esperto, che è quella che indicata da Bion (1970) cioè tentare coscientemente di stare *senza memoria e senza desiderio* (senza pre-giudizio né tantomeno aderendo a precedenti giudizi) e provare a mantenere un'ottica *falsificazionista* delle ipotesi fino a quel momento avanzate (Popper, 1991) piuttosto che semplicemente *verificazionista*.

L'esperto di matrice psicoanalitica si ritiene possa assumere più facilmente la posizione (o assetto) sopra descritta rispetto ad altri professionisti, semplicemente perché è addestrato e spesso quotidianamente abituato a farlo. *Per noi l'ascolto, il silenzio, la percezione controtrasferale dell'altro ed anche la norma dell'astinenza, rappresentano il quotidiano del nostro lavoro clinico ma sono strumenti adatti e "ben temperati" anche nella pratica forense* (Sabatello, 2009, p 376).

Se nell'ambito del Tribunale di Sorveglianza vi fosse un quesito così come è formulato ai consulenti o periti dei tribunali civili o penali, tale quesito potrebbe essere: *dica l'esperto se tale persona sia in grado di rispettare le prescrizioni, sia in grado di tollerarle, abbia acquisito una consapevolezza della portata lesiva della propria condotta reato e se sia in grado di identificarsi maggiormente con la vittima della sua condotta. Se ha acquisito capacità di tenuta relazionale, sociale e lavorativa e se è esente o meno da rischi autolesivi o eteroaggressivi, valuti inoltre il rischio di recidiva.*

Come fa l'esperto a rispondere a un quesito di questa monumentale entità? Egli, così tanto sollecitato non solo a esplicitare ragionamenti ma a effettuare previsioni, dovrà considerare una serie estremamente ampia di elementi. Molto spesso il primo passo da fare è esplorare minuziosamente più aspetti possibili della personalità del reo (Saponaro, 2000). Si esaminano nella maniera più approfondita possibile le caratteristiche della personalità considerando il limite anamnesticointrinseco degli atti, cercando di recuperare più informazioni possibili attraverso le relazioni dell'area trattamentale degli istituti di reclusione, dell'Ufficio di Esecuzione Penale

Esterna, dagli organi di Polizia e dai rapporti investigativi, dall'ascolto delle parti in udienza, dal resoconto del giudice relatore e di chi tra i giudici conosce da tempo la storia di quella persona (perché per esempio la segue da anni).

L'esperto è chiamato a riflettere su quale sia la migliore misura (ma anche coinvolto nel decidere se revocarla, invitato a esprimersi sull'adeguatezza dei provvedimenti disciplinari in carcere ecc..) non solo considerando il benessere della persona che la richiede, ma con un occhio attento e consapevole del rischio che la riduzione della afflittività della suddetta misura potrebbe comportare per la società.

Allora il clinico, abituato a ragionamenti clinici, è auspicabile che in questo particolare contesto sposti la sua attenzione su un intervento che sia *terapeutico* e *preventivo* contemporaneamente per il soggetto, per il suo contesto socio-familiare, per la società in senso più ampio e articolato.

### **Le domande aperte e il pensiero psicoanalitico forense**

La casistica nello specifico ambito forense di cui ci occupiamo in questo articolo è estremamente ampia, non esiste una situazione uguale all'altra e non sono note formule risolutive. Le variabili in gioco sono molteplici, si pensi per esempio a come ragionare analiticamente sulla delicata questione di chi sia contemporaneamente riconosciuto colpevole di un reato dalla legge ma si dichiara (o si consideri) innocente (Tromboni, 2002). In che modo rimodulare le questioni della consapevolezza, della respicenza, della riparazione del danno, del percorso trattamentale in questi casi? È possibile una lettura di tali situazioni tenendo conto del reato e del reo alla luce di meccanismi difensivi quali la negazione, la rimozione, il diniego? Oppure, per comprendere più a fondo, è necessario fare come se il reato in sé *non ci interessasse*, per concentrarsi sul percorso e sul testo del racconto del riconosciuto reo?

Altra questione di interesse psicoanalitico è la posizione simbolica rivestita dall'istituzione. Il tribunale è da considerarsi *entità materna* che si occupa di accogliere le istanze psichiche della persona bisognosa di ascolto e di consolazione? Oppure è una formazione superegoica monolitica e inamovibile che calcola per ogni reato e per ogni reo la risposta più giusta, ferma e cauta possibile?

Il Tribunale di Sorveglianza come istituzione ha degli obiettivi terapeutici espliciti così come intende la psicoanalisi? È possibile *trattare* le persone autrici di reato come se fossero *pazienti da*

*curare* (si veda Lazzaro e del Giudice, 2020 anche in merito alla *psicoterapia prescritta dal giudice*) nel senso psicoterapico più profondo del termine?

È possibile davvero promuovere con i provvedimenti del Tribunale un percorso terapeutico di reale e duraturo cambiamento? O l'obiettivo è solamente limitare i danni, contenere i rischi?

E poi non si può evitare il tema della ricostruzione della verità. La verità dei fatti non può mai considerarsi completa, semmai può forse tendere alla completezza. Un fatto per quanto ricostruito attentamente e meticolosamente potrà avvicinarsi anche molto agli accadimenti, ma non ricostruirli nella loro totalità più completa e dettagliata. Non esiste evento umano complesso che sia ricostruibile, traducibile, replicabile con una narrazione, neppure la più minuziosa, logica e arguta che ci sia. Esiste sempre uno scarto, quando non una vera e propria competizione (per un approfondimento sul concetto di verità in psicologia giuridica si veda Bramucci, 2021) tra gli accadimenti e la rilettura degli stessi, tanto più in ambito giuridico (Stella, 2004). Il giudice, come lo storico, raccoglie i frutti della ricostruzione e li inserisce in una narrazione (Gulotta, 2010) seguendo tracce, indizi, prove e pareri professionali, costruendo infine mattone su mattone il suo libero convincimento. Il lavoro dello psicologo di formazione psicoanalitica su questo versante si potrebbe configurare come quello di aggiungere le sfaccettature, le tinte e le sfumature psicodinamiche che forniscono spessore e senso compiuto alla ricostruzione degli accadimenti. Quando si riesce a configurare la collaborazione proficua tra i giudici togati e i giudici laici del Tribunale di Sorveglianza, ciò conduce non solo alla descrizione degli accadimenti, ma alla loro spiegazione in termini di funzionamento psicologico profondo, con tutte le ricadute decisionali più giuste, sagge e consapevoli che ne conseguono. Possiamo considerare questo particolare apporto dell'esperto come un'implementazione psicoanalitica della ricostruzione che dalle tracce archeologiche del fatto storico porta alla determinazione del fatto processuale. Il giudice, in collaborazione sintonica con l'esperto, diventa non solo colui che dalle suddette tracce storiche costruisce e descrive il fatto processuale, ma *explinator* con il dovere di spiegare il percorso logico (e psico-logico profondo) seguito per decidere (Iacovello, 2000).

Proceduralmente le decisioni del Tribunale come organo collegiale originano dalla discussione in camera di consiglio, sono quindi il frutto ultimo e sintetico di un confronto di idee in relazione. Ogni membro del collegio durante la discussione è solitamente mosso dal desiderio di portare agli altri componenti la propria idea, e solitamente da quello di ascoltare il loro parere. Esistono in questa dinamica una moltitudine di modalità con le quali il confronto prende vita, si potrebbe dire tante quante sono le modalità con le quali per esempio i diversi nuclei familiari affrontano le

discussioni per prendere decisioni. In effetti, se ci soffermiamo a pensare a questo tema, ogni componente del collegio sta nella discussione con le proprie idee, ma anche ognuno con *se stesso*, col proprio modo peculiare e costante di stare nelle relazioni, la propria *personalità relazionale* (Mitchell, 1988) che trae origine dalla propria esperienza storica delle relazioni, prima di tutto vissute e sperimentate nei primi anni di vita, solitamente nella propria famiglia d'origine. La richiesta è quindi certamente di *sapere*, di *saper fare*, ma anche e si potrebbe dire soprattutto di *saper essere* (per un approfondimento dei concetti si rimanda a Gulotta e Puddu, 2004).

Tra i vari aspetti che considera prima di esprimere il suo parere, l'esperto attento del Tribunale di Sorveglianza non tralascerà certo il contenuto della richiesta dell'istante (supponiamo la riduzione dell'afflittività della misura) ma anche, forse specificamente, il *modo particolarissimo e peculiare* con il quale la richiesta è avanzata. L'atteggiamento è insistente, sfidante, ridondante, fragoroso? O piuttosto accennato, sussurrato, suggerito, addirittura evitato (l'istante non parla o non si presenta)? Quanto delle sue richieste ha a che fare con le sue profonde motivazioni e quanto è il risultato del parere professionale del suo legale? Quest'ultimo aspetto del lavoro dell'esperto psicologo potrebbe essere definito *investigazione del profondo*, richiedendo di scoprire *cose di lui* non solo che il soggetto non conosce (o non fino in fondo) ma anche contenuti che volontariamente cela, non espone, evita per difesa o opportunità strategica. Già secondo Freud (1937) archeologia e psicoanalisi (e aggiungerei noi il lavoro *investigativo* dell'esperto) sono *spürenwissenschaften*, scienze delle tracce, che a partire dai residui, dai resti, puntano a ricostruire l'insieme perduto.

Il contributo dello psicologo di formazione psicoanalitica, secondo quanto fino a ora detto, potrebbe essere quello di aggiungere spessore psicologico alla conoscenza del soggetto per il quale la decisione verrà assunta, in altre parole a caratterizzarlo. Il suo intervento potrebbe inoltre consentire di considerare meglio la relazione dinamica tra reo e contesto familiare e sociale nel quale egli è o sarà inserito, per coniugare più armonicamente possibile i bisogni e la difesa del soggetto con la protezione della società da rischi tra i quali come dette quello sempre aleggiante della recidiva.

La lettura delle diverse relazioni dei servizi negli atti (sintesi dell'equipe penitenziaria, relazione UEPE, relazioni ASL, altre) segue un doppio binario. Il binario che cerca i tratti in comune tra le relazioni redatte (più relazioni rilevano un tratto e più quel tratto sarà da pensare stabile e cristallizzato) e quello che indaga i tratti differenti (arricchimento delle sfaccettature della personalità del soggetto).

Molte definizioni si potrebbero dare dello specifico ruolo dello psicologo a orientamento psicoanalitico all'interno del Tribunale di Sorveglianza, una tra queste è quella mutuabile dal



concetto artistico di *oggetto ottico dinamico* nato negli anni' dello spazialismo nella seconda metà del novecento in Italia è più precisamente nell'area artistica milanese delle Arti Visuali. Oggetto nel senso di strumento (conoscitivo) che l'istituzione Giustizia può utilizzare, ottico perché non solo deve mantenere una modalità attiva di ricerca di informazioni che non è tipica della clinica psicoanalitica tradizionale, ma anche perché definisce se stesso attraverso la sua azione *ottica* esplorativa, infine dinamico perché nell'analisi dei casi si muove non solo tra le parole scritte ma nella relazione tra enti e istituzioni come entità in rapporto di forze tra loro e poi con lui.

## **Conclusioni**

La prima volta che sono stato chiamato ad esercitare una (devo dire scomoda) funzione giudicante è stato per il consiglio di disciplina di un istituto penitenziario. Ricevevo all'epoca la telefonata dell'educatore, altro componente del consiglio, che un po' amaramente mi diceva *ci tocca fare i cattivi, ci tocca fare i giudici*, a sottolineare la fatica nel rivestire in alternanza la funzione trattamentale e quella valutata/giudicante. Risulta fondamentale una chiara approfondita e ben delineata definizione delle suddette funzioni, anche in virtù della non semplice modificazione di assetto necessaria all'esperto per l'assunzione di così differenti e non raramente confliggenti ruoli, ancor più in presenza di una responsabilità come quella che ha nel Tribunale che decide nel merito dell'esecuzione penale.

Caratteristiche che il collegio giudicante del Tribunale di Sorveglianza deve avere sono certamente: equilibrio (nella composizione, nelle decisioni, tra attitudine giurisdizionale e psicologica), fermezza decisionale (rappresenta l'argine alla reiterazione di comportamenti illeciti e detta le prescrizioni definendo con chiarezza le regole), capacità empatica e di comprensione profonda dei meccanismi psicologici che spiegano l'agire dei soggetti (soggetti che devono essere sì controllati e contenuti ma soprattutto rieducati, reinseriti e supportati).

Il contributo della psicoanalisi oggi può essere estremamente importante anche nell'ottica di rafforzare e consolidare le elencate necessarie caratteristiche di questa Istituzione, per questo è fondamentale che il sapere psicoanalitico continui ad assumere una sempre più ricca e solida personalità specifica, acquisendo un ruolo unico attraverso la sua applicazione nei contesti giuridici, sapendo restare aperto ai contributi più attuali delle neuroscienze e degli altri indirizzi psicologici e

scientifici. Ancora Sabatello (2009, p 380) si esprime dicendo *sarei lieto che un maggior numero di psicoanalisti si prestassero alla psichiatria forense. Se la psicoanalisi è la psicologia generale e dello sviluppo più completa di cui si dispone, se il training analitico, con tutti i suoi limiti, è uno strumento formativo complesso e profondo rivolto agli aspetti consci ed inconsci del candidato e se, soprattutto, sono costitutive della psicoanalisi una tendenza etica verso il “vero” e una corretta distanza dai pazienti, non capisco perché siano tanto pochi gli analisti che si dedicano alla pratica forense.*

Fonagy e Target (2001) in riferimento ai ragazzi con tendenza all’agire, asseriscono manchino della *funzione riflessiva*, cioè della capacità di cogliere i propri stati mentali e i propri bisogni, la differenza tra se e l’altro e quindi gli stati mentali dell’altro. Ciò deriverebbe (si veda per un approfondimento Bolgiani, 2020) dall’essere stati a loro volta oggetto di legami incerti e disorganizzato da parte delle figure di riferimento, che ne hanno misconosciuto e mortificato la loro soggettività. Questa considerazione sarebbero da vagliare anche nella valutazione psicologica dei soggetti adulti autori di reato, che spesso sono individui tendenti all’agire con una funzione riflessiva ridotta (anche quando molto scaltri e intelligenti) e di portata temporale limitata, non raramente sono stati ragazzi con legami incerti, molto spesso portatori di esperienze traumatiche precoci. Ragionare su questi aspetti clinici di personalità serve a rendere *tridimensionale* il soggetto per il quale alla fine sarà assunta una più consapevole decisione collegiale.

Fatte le debite distinzioni tra contesto clinico e forense, si è cercato di evidenziare in questo articolo come sia possibile inserire ragionamenti di origine clinica nel contesto forense e come alcune acquisizioni dell’esperienza forense possano arricchire contesti clinici e anche psicoterapici (per alcune riflessioni in merito si veda Fucili e Soletti 2012). Il ruolo dell’esperto psicologo di formazione psicoanalitica è nel contesto forense un posto di valutazione e anche in sintesi di giudizio, oltre che di “riflessione trattamentale”. Non è possibile ragionare quindi di transfert e controtransfert analitico in senso classico e letterale, ma non si può escludere, se consideriamo la funzione trattamentale delle decisioni collegiali del Tribunale, una funzione transferale in senso ampio (Lanotte, Rocco 2010). Si pensi per esempio alle emozioni profonde generate nell’istante quando il collegio *dà fiducia* accogliendo la richiesta di una misura alternativa, così come le risposte inconscie collettive del collegio alla fiducia accordata e disattesa. Meriterebbe inoltre ampia trattazione in successivi approfondimenti la questione delle emozioni dei magistrati e il loro peso e valore nell’assunzione delle decisioni e nella formulazione del giudizio, con i rischi connessi a

questa questione centrale anche per il carico emotivo protratto a cui sono sottoposti, nonché con le opportunità che un approfondimento psicoanalitico di questi temi potrebbe apportare.

Per quel che concerne la specificità attuale del ruolo di Esperto psicologo di formazione psicoanalitica nel Tribunale di Sorveglianza, si ritiene infine fondamentale ma non scontato ne' automatico mantenere la propria autonomia scientifica e professionale. Questo significa tenere profondamente conto dei giudizi formulati dai magistrati togati e dagli altri esperti laici, riuscendo tuttavia a formulare un proprio parere sulla base dello specifico sapere psicoanalitico, ove possibile esplicitandolo estesamente in maniera comprensibile, per poter in tal modo condensare la funzione decisionale pragmatica con quella di apporto di conoscenza dei fatti inconsci che guidano l'agire delle persone, anche quelle persone che animano il teatro complesso del tribunale (collegio giudicante, istanti, avvocati e relazioni tra loro e con le altre Istituzioni). Quando questo avviene, si assiste a decisioni e percorsi non solo più giusti, ma nella fase esecutiva della pena più ricchi di profondità di pensiero non solo in merito alle situazioni contingenti valutate ma anche rispetto alle prospettive trattamentali, alle loro implicazioni profonde sui soggetti singoli e sulla società in cui i soggetti sono inseriti. La linfa vitale di questo processo si può trovare in una delle principali funzioni dell'esperto psicologo, proporre ipotesi alternative e anche se necessario fortemente e riccamente divergenti.

## **BIBLIOGRAFIA**

BARBIERI, G. L. (2007), *Tra testo e inconscio*, Franco Angeli, Milano.

BIANCHETTI, R. (2016), Il contributo dei giudici onorari alla decisione dei collegi del Tribunale di Sorveglianza: il punto di vista dell'esperto componente. Articolo tratto dalla rivista *Diritto penale contemporaneo*, edito da Associazione Diritto Penale e Condizione Umana.

BION, W. (1970), *Attenzione ed Interpretazione*, trad it. Armando, Roma (1973).

BOLGIANI, P. (2020), *Adoviolenza. La psicoanalisi e la violenza degli adolescenti*, Rosenberg & Sellier, Torino.

BORGNA, E. (1999), *Noi siamo colloquio*, Feltrinelli, Milano.

BRAMUCCI, A. (2021), La psicologia giuridica e il senso di verità, *B-Scienze umane e sociali* 75, 295-334, Studi Urbinati.

DI ROSA, G. et al. (2020), *Il valore dell'alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione*, Egea, Milano.

FONAGY, P., TARGET M. (2001), *Attaccamento e funzione riflessiva*, Cortina, Milano.

FREUD, S. (1937), Costruzioni nell'analisi, in *Opere vol. 11, Altri scritti 1930-1938* Bollati Boringhieri, Torino (2003).

FUCILLI G., SOLETI E. (2012), Psicologia clinica e autorità giudiziaria, *Rivista di psicologia clinica*, n. 2.

GULOTTA, G., PUDDU L. (2004), *La persuasione forense. Strategie e tattiche*, Giuffrè, Milano.

GULOTTA, G. (2010), *Mente, società e diritto*, Giuffrè, Milano.

GULOTTA, G. (2011), *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano.

IACOVELLO, F. M. (2000), Motivazione della sentenza penale, in *Enciclopedia del Diritto aggiornamento IV*, Giuffrè, Milano.

LANOTTE, A. ROCCO, C. (2010) *Relazione empatica: fondamento per l'interpretazione in ambito clinico-peritale*, Newsletter AIPG n 41.

LUZZATO, L. DEL GIUDICE, R. (2020) *La psicoterapia prescritta dal giudice: dialogo tra un magistrato e uno psicoterapeuta*, articolo tratto dalla rivista *Minori e giustizia*, n. 1, p. 181-195, Franco Angeli, Milano.

MITCHELL, S. A. (1988), *Gli orientamenti relazionali in psicoanalisi*, Boringhieri, Torino (trad. it. 1993).

POPPER, K.R. (1991), *Scienza e filosofia*, Einaudi, Torino.

RAND, N. (1993), I rinnovamenti della psicoanalisi, in *Les temps modern*, ed University of Chicago press.

SABATELLO, U. (2009), Psicoanalisi e psichiatria forense: una difficile integrazione. *Rassegna Italiana di Criminologia*, n 2/2009.

SAPONARO, A. (2000), *L'esame della personalità del reo nel processo penale*, Caciucchi, Bari.

STELLA, F. (2003), *Giustizia e modernità*. Giuffrè, Milano.

TROMBONI, L. (2002), Dentro il carcere, fuori dal setting, *Costruzioni psicoanalitiche*, Franco Angeli, Milano.